REGOLAMENTO (CEE) N. 1527/81 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 55/81, che autorizza la Repubblica ellenica a sospendere i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni oli e semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando che per certi prodotti della sottovoce 15.07 D I della tariffa doganale comune i dazi di base sono fissati nell'articolo 64, paragrafo 3, dell'atto di adesione ; che tale fissazione ad un livello molto elevato rischia di rendere difficile l'approvvigionamento regolare di materie prime destinate ad usi tecnici o industriali ; che, dato che tali oli non sono in concorrenza con gli oli vegetali destinati all'alimentazione umana, è opportuno modificare i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti in questione e modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 55/81 della Commissione [1] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/81 è aggiunta la seguente voce tariffaria :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità (in t)	Aliquota dei dazi	
			nei confronti dei paesi terzi	nei confronti della Comunità a nove
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati : D. altri oli : ex I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli di palma, di copra e di lino	nessun limite quantitativo	15	3

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1981.

[1] GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN